

Prot. n. 00410/2023

Visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2023, presentato, in data 28 febbraio 2023, dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell'ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. F.P. e altri, all'esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronuncia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l'effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 - Sezione Disciplinare - del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, *in parte qua*, nei confronti della ricorrente, F.C. Juventus S.p.A., la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;

visti i ricorsi iscritti rispettivamente al R.G. ricorsi n. 14/2023, 15/2023, 16/2023, 17/2023, 18/2023, 19/2023, presentati, nell'ordine, dal dott. A.A., dal sig. F.P., dal sig. F.C., dal dott. E.V., congiuntamente dai signori P.N., P.G., A.G.-V., C.M.H., D.M., F.R., e, infine, dal sig. M.A., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, in relazione alle sanzioni sportive loro irrogate;

visto l'atto di intervento *ad adiuvandum*, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 13/2023, in data 28 febbraio 2023 (prot. n. 00158 del 1° marzo 2023), dal sig. C.P., in proprio, in qualità di tesserato tifoso "Membership" della F.C. Juventus S.p.A. - [OM/SS/S], nonché in qualità di Presidente dell'Associazione "Juventus Club Taranto Gigi Buffon", e l'atto di significazione e diffida in data 7 marzo 2023 (prot. n. 00186 del 7 marzo 2023);

visto l'atto di intervento *ad opponendum*, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 13/2023, in data 31 marzo 2023 (prot. n. 00262 del 31 marzo 2023), dall'Associazione Club Napoli Maradona "L'Avvocato del D10S" e dal Codacons,

vista l'istanza depositata dalla difesa della Juventus F.C. S.p.A. in data 4 aprile 2023 (prot.n. 00277 del 4 aprile 2023), con la quale si è provveduto a chiedere la declaratoria di inammissibilità dell'intervento *ad opponendum* depositato dal Club Napoli Maradona "L'Avvocato del D10S" e dal Codacons;

vista la memoria depositata, in data 5 aprile 2023 (prot. n. 00280 del 5 aprile 2023), dalla difesa del Club Napoli Maradona "L'Avvocato del D10S" e del Codacons, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

vista la memoria di replica a memoria, depositata dalla difesa della Juventus F.C. S.p.A. in data 5 aprile 2023 (prot.n. 00288 del 6 aprile 2023), con la quale si è provveduto a chiedere lo stralcio della memoria, presentata in data 5 aprile, dalla difesa del Club Napoli Maradona "L'Avvocato del

D10S” e del Codacons e a dichiarare di non accettare il contraddittorio sui contenuti della memoria in questione;

*uditi*, alla pubblica udienza del 19 aprile 2023, l’abogado Ilario Russo, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Nicola Russo, per il sig. C.P., in proprio, in qualità di tesserato tifoso “Membership” della F.C. Juventus S.p.A. - [OM/SS/IS], nonché in qualità di Presidente dell’Associazione “Juventus Club Taranto Gigi Buffon”, e gli avv.ti Enrico Lubrano, Carlo Claps, Angelo Pisani e Oreste Pallotta, per il Club Napoli Maradona “L’Avvocato del D10S” e il Codacons, che hanno illustrato e ulteriormente svolto le argomentazioni articolate nelle rispettive istanze di intervento e, rispettivamente, nell’atto di diffida in data 7 marzo 2023 e nella memoria del 5 aprile 2023;

*rilevato* che il Collegio di Garanzia costituisce l’organo di giustizia di ultimo grado e, come tale, di chiusura del sistema della giustizia sportiva nazionale e che le associazioni intervenute sono del tutto estranee all’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, cui è stata riconosciuta piena autonomia dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, più volte riaffermata dalla Corte costituzionale;

*rilevato*, altresì, che, per potersi avvalere della tutela giurisdizionale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, occorre essere un soggetto facente parte dell’ordinamento sportivo, autonomo e settoriale, ed essere portatore di una posizione rilevante per detto ordinamento;

*rilevato*, pertanto, che la “giurisdizione” riconosciuta nell’ambito dell’ordinamento sportivo ha valenza esclusivamente “domestica”, come tale riservata solo ed esclusivamente a coloro i quali appartengono al ripetuto ordinamento (Alta Corte di Giustizia Sportiva, sentenza n. 6/2014);

*considerato che* l’ingresso nell’ambito dell’ordinamento sportivo si perfeziona attraverso l’atto di affiliazione o di tesseramento alla Federazione sportiva nazionale di competenza, che nulla ha a che vedere con la sottoscrizione, da parte del singolo individuo, della tessera dedicata ai tifosi di calcio, che risponde ad altre finalità e funzioni;

*valutato*, altresì, che l’esclusione di ogni legittimazione ad adire la giustizia sportiva, nei confronti di soggetti estranei al suddetto ordinamento settoriale, non pregiudica la possibilità, in capo agli stessi soggetti, di adire la giurisdizione statale per la tutela delle possibili situazioni soggettive nascenti dall’ordinamento sportivo o comunque al medesimo connesse;

*considerato che*, in base alla giurisprudenza di questo Collegio (sentenze n. 42/2020; n. 27/2012 e n. 6/2014, quest’ultima resa con riferimento a una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella in esame), nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, anche in considerazione della circostanza che, nel giudizio di cassazione, al quale il ricorso al Collegio di Garanzia è assimilabile in relazione alla funzione dallo stesso Collegio svolta, manca un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicitare difese; e che, secondo il costante l’orientamento della Corte di cassazione, è inammissibile l’intervento proposto dal terzo direttamente in sede di legittimità (ordinanza, Sez. III, n. 25423/2019, affermandone il consequenziale principio di diritto), mancando, appunto, al riguardo, una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma (in senso conforme, si vedano, *ex multis, id.*, Sez. Un., n. 27466/2016, *id.*, Sez. II, n. 27044/2016; *id.*, n. 5759/2016); essendo, quindi, soggetti del giudizio di cassazione unicamente coloro che furono parti dei giudizi precedenti (fra le molte, Sez. VI civile, n. 7467/2017; Sez. I, n. 17974/2015), salvo il caso del dell’intervento effettuato dal successore a titolo particolare nel diritto controverso;

*valutati* tali motivi preliminari e, comunque, assorbenti rispetto alle pure ulteriori e possibili considerazioni in merito sia all'assenza, in relazione ai soggetti intervenienti, della qualifica di parte del processo, di cui all'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, sia alla esclusione dell'intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità dinanzi al Collegio di Garanzia, ai sensi della costante interpretazione giurisprudenziale dell'art. 105 c.p.c. e in quanto non espressamente previsto dallo stesso Codice di Giustizia Sportiva, conformandosi, quindi, anche in base all'art. 2, comma 6, *Principi del processo sportivo*, contenuto nel Titolo I "*Norme generali del processo sportivo*", Capo I, *Principi del processo sportivo*", del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, alle norme generali del processo civile e ai principi affermati dalla Corte di cassazione e sopra richiamati;

*ritenuto*, alla luce di quanto precede, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di intervento *ad adiuvandum* e dell'atto di intervento *ad opponendum* di cui in epigrafe, intendendo dare continuità al richiamato orientamento giurisprudenziale;

PQM

Dichiara l'inammissibilità dell'atto di intervento *ad adiuvandum*, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 13/2023, in data 28 febbraio 2023, dal sig. C.P., in proprio, in qualità di tesserato tifoso "Membership" della F.C. Juventus S.p.A. - [OMISSIS], nonché in qualità di Presidente dall'Associazione "Juventus Club Taranto Gigi Buffon", e, altresì, dell'atto di intervento *ad opponendum*, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 13/2023, in data 31 marzo 2023, dall'Associazione Club Napoli Maradona "L'Avvocato del D10S" e dal Codacons.

Nulla per le spese.

Roma, 8 maggio 2023

IL PRESIDENTE

F.to Gabriella Palmieri

---

Sull'inammissibilità dell'intervento dinanzi al Collegio nelle ipotesi in cui giudica in terzo grado, quale giudice di legittimità dell'ordinamento sportivo, decisioni 10 agosto 2015, n. 35, 3 settembre 2015, n. 39, nonché n. 71/2019, n. 65/2019 e, in particolare, decisione Sez. II, n. 41/2019, che richiama Cass., 27 dicembre 2016, n. 27044, Cass., n. 10813/2011 e Cass., n. 5759/2016, in cui si è affermato che «Il Collegio ... ritiene che l'intervento sia inammissibile, rilevando che il Codice di Giustizia Sportiva del CONI non prevede altro intervento dinanzi al Collegio di Garanzia se non quello della Federazione interessata e della Procura Generale dello Sport (art. 59, 2° comma). L'assenza di una disposizione nel CGS che consenta l'intervento di terzi dinanzi al Collegio di Garanzia è coerente a una costante interpretazione dell'art. 105 c.p.c., secondo la quale nel giudizio di legittimità - sul cui modello è costruito il procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport - non è consentito l'intervento volontario del terzo, "mancando al riguardo una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l'art. 105 c.p.c., esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado».